

Legge 5-12-1959 n. 1077**Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali...****Pubblicata nella G.U. 21 dicembre 1959 n. 308.****Art. 15**

La retribuzione annua contributiva definita dagli artt. 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379 è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per imposto ricoperto.

Gli assegni in natura, le indennità sostitutive di detti assegni, nonché gli aggi, costitutivi della parte fondamentale della retribuzione e previsti dalle disposizioni o dai contratti di cui al comma precedente, sono da considerarsi ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva..

L. 11-4-1955 n. 379

Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 16 maggio 1955, n. 112.

Art. 12**COMMA 3**

Per determinare la retribuzione annua contributiva, si considera soltanto la parte fissa e continuativa del complesso degli emolumenti che l'iscritto percepisce nell'intero anno. Fino a quando tale parte non sarà riordinata in un'unica voce del trattamento economico di attività di servizio, essa sarà considerata come costituita dai seguenti elementi: lo stipendio, salario o paga, l'indennità di carovita o di contingenza con esclusione delle eventuali quote dovute per i familiari a carico, l'indennità di presenza computata per 280 giornate l'anno, l'indennità di funzione o assegno perequativo, l'eventuale indennità di caropane in un importo annuo comunque non superiore a lire 6240, la tredicesima mensilità, gli altri eventuali elementi - costitutivi della retribuzione - fissi e ricorrenti ogni anno che siano dovuti all'iscritto non in dipendenza della mansione da lui esplicata.

Art. 13

Nel caso di iscritto che alla data del 1° gennaio si trovi temporaneamente fuori servizio, la retribuzione annua contributiva si determina prendendo a base il trattamento economico - ragguagliato all'intero anno - goduto prima della data d'inizio dell'interruzione di servizio. L'importo di tale trattamento deve, però, essere aggiornato, al fine di tener conto dei miglioramenti - stabiliti da leggi, dai regolamenti organici, da contratti collettivi di lavoro regolarmente applicabili all'iscritto o da deliberazioni degli enti locali debitamente approvate dalle autorità tutorie - eventualmente intervenuti fino al 1° gennaio dell'anno cui la detta retribuzione si riferisce.

Per il nuovo iscritto o per il reinscritto nel corso dell'anno, la retribuzione contributiva riferibile all'anno stesso, da accertarsi all'inizio di quello successivo, si determina prendendo a base il trattamento economico, ragguagliato all'intero anno, goduto alla data di assunzione o di riassunzione in servizio